

COMUNE DI CALATABIANO PROVINCIA DI CATANIA

AVVISO PUBBLICO

PER L'INTEGRAZIONE CON ULTERIORI N. 02 UNITA' DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DEL COMUNE DI CALATABIANO PER IL PERIODO DALLA DATA DI ESECUTIVITÀ DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE FINO AL 03.06.2011.

PREMESSO che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 18.02.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato eletto il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune, per il triennio 18.02.2005 – 18.02.2008;

a seguito della naturale scadenza (18.02.2008), non essendo stato ricostituito, lo stesso organo è stato automaticamente prorogato, per non più di quarantacinque giorni, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 1994, n. 444, recepita nella Regione Sicilia con l'art. 1, della L.R. 28 marzo 1995, n. 22;

in particolare, il comma 1, dell'art. 1 bis della richiamata L.R. 28 marzo 1995, n. 22, aggiunto dall'art. 14, L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, dispone che "I Collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni";

la Corte dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, in sede consultiva, appositamente interpellata con richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con deliberazione n. 2 del 15.02.2008, depositata il successivo 04.03.2008, ha espresso il proprio parere evidenziando che, nella materia concernente la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, non trova applicazione la disposizione statale di cui al comma 3, dell'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'art. 1, comma 732, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2", bensì la disposizione regionale di cui all'art. 57 della legge 08.06.1990 n. 142, recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n. 48;

di contro, il T.A.R./Sicilia – sez. I di Catania, con sentenza n. 1351/07, depositata il 14.08.2007, su ricorso 953/07, ha fatto esplicito riferimento alle innovazioni apportate all'art. 234 del D.Lgs. n. 267/00 dalla legge finanziaria n. 296/06, ritenendo, pertanto, applicabile, anche nella Regione Siciliana, la modifica al limite di popolazione (organo monocratico per Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e non più per Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);

con successiva deliberazione n. 28 del 03.06.2008 il Consiglio Comunale, a fronte dei diversi orientamenti di cui sopra e valutata la *ratio* sottesa alla norma finanziaria, consistente nella necessità del contenimento della spesa pubblica; nonché, l'incertezza dello stesso Assessorato alle Autonomie Locali, che, in merito a problematiche insorte circa l'applicabilità nella Regione Sicilia di alcune norme della legge finanziaria 2007 (L. n. 244/07), concernenti parimenti il contenimento dei costi, ha richiesto parere all'Ufficio Legale e Legislativo della Presidenza della Regione (cfr. circolare n. 03 del 29.02.2008, prot. n. 838), ha ritenuto di procedere all'elezione dell'Organo di revisione economico-finanziaria, in composizione monocratica, nella persona del dott. Salvatore Paparo;

diversamente, l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, ha decretato, con D.A. 525/Serv. 3 del 02.07.2010, l'intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 03.12.1991, n. 44, al fine di procedere all'integrazione dell'Organo di revisione

economico-finanziaria di questo Comune, più volte diffidato in tal senso, nominando un commissario ad acta, non ritenendo applicabile nella Regione Siciliana la norma statale sopra richiamata;

il commissario ad acta, dr. Antonino Piccione, si è insediato in data 23 luglio 2010 per dare esecuzione al suddetto decreto:

avverso tali atti il Comune di Calatabiano ha esperito ricorso al T.A.R. Catania, iscritto al R. G. n. 2112/2010, avanzando in via cautelare istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;

il T.A.R. Catania – sez III, dapprima, con Decreto Cautelare Presidenziale n. 1055/2010 e, successivamente, con Ordinanza Collegiale n. 1093 del 09.09.2010 ha sospeso gli atti impugnati, richiamando le articolate considerazioni di cui alla sentenza n. 1351/07 dello stesso Tribunale;

avverso tale ordinanza l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha presentato appello al C.G.A., chiedendone l'annullamento, sulla base delle argomentazioni racchiuse nel parere della Corte dei Conti sopra richiamato;

il C.G.A., con ordinanza n. 157 del 04.02.2011, ha accolto l'appello dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, facendo espresso riferimento al predetto parere;

non avendo ancora il T.A.R. emanato la sentenza di merito, stante che, come comunicato dal prof. avv. Cariola Agatino, legale dell'Ente nel procedimento giudiziario di cui sopra, giusta nota acquisita al prot. n. 2485 del 17.02.2011, l'udienza presso il T.A.R. adito per la definizione nel merito del ricorso verrà fissata non prima del prossimo mese di giugno;

ATTESO che:

in atto non può che essere data esecuzione all'ordinanza del C.G.A., procedendo, pertanto, all'integrazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria con altri due componenti sì da ripristinare il Collegio dei Revisori dei Conti in luogo del Revisore Unico dei Conti nominato con delibera di C.C. n. 28/08;

RITENUTO che:

per quanto sopra, si debba procedere all'integrazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria con altri due membri dalla data di esecutività dell'atto di integrazione fino alla sua naturale scadenza (03.06.2011);

VISTI:

l'art. 57 della Legge n. 142/90, così come recepito ed integrato dall'art. 1 della L.R. n. 48 dell'11.12.1991;

gli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

l'art. 241, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente;

il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 31 ottobre 2001 (Determinazione dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali);

il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 20.05.2005 (Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali), su G.U.R.I. n. 128 del 04.06.2005;

l'art. 6, co. 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la l. 30 luglio 2010, n. 122, secondo il cui disposto, dal 01.01.2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 sino al 31 dicembre 2013, i suddetti emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti;

il Parere del 26/05/2008 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti secondo il quale, in analogia a quanto stabilito dal T.A.R. Abruzzo – Sezione di Pescara – con la sentenza del 27 luglio 2006, n. 425, a seguito della costituzione dell'unico albo "Ordine dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili, a norma dell'art. 2 della Legge 24/02/2005 n. 34, attuata con il D.Lgs. 28/06/2005, n. 139, i Comuni, adeguandosi all'albo unico,

dovranno scegliere, all'interno degli iscritti alla sezione "A" dell'albo, i membri che compongono il collegio di revisione, indipendentemente dalla loro originaria appartenenza, ovvero, potranno nominare due ragionieri o due dottori commercialisti o un ragioniere e un dottore commercialista;

l'art. 9 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15, ai sensi del quale: "Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili";

SI RENDE NOTO CHE

- > il Comune di Calatabiano deve procedere all'integrazione del Collegio dei Revisori dei Conti con ulteriori due componenti;
- gli ulteriori due membri dell'Organo di revisione contabile verranno scelti dall'elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili (iscritti alla sezione "A" dell'albo unico), nonché fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, fermo restando, per l'Ordinamento Siciliano, il requisito obbligatorio di cui all'art. 9 della L.R. 15/1993 secondo cui ciascun membro debba essere comunque iscritto nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27.01.1992 n. 88, in attuazione della Direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
- ➢ la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs. n. 267/00;
- il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria è stabilito in base alle disposizioni di cui ai DD.MM. sopramenzionati ed all'art. 241 del D. Lgs. n. 267/00;
- detto compenso è assoggettato alla riduzione del 10% disposta dal succitato art. 6, co. 3, del D.L. n. 78/10 convertito in L. n. 122/10;
- > i Revisori non debbono trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all'art. 2382 del codice civile né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 dell'ordinamento finanziario secondo cui:
 - valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;
 - l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni, relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
 - 3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
- > per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale vigente in materia;
- > alla liquidazione del compenso provvede il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario con determinazione trimestrale.

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, con i corretti dati anagrafici ed il codice fiscale, deve contenere dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso; elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, è svolta o è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti ed autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n.196) limitatamente al procedimento in questione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. Certificazione di iscrizione all'elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili e/o al registro dei revisori contabili sopra menzionato o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e l'anno;
- b. Curriculum vitae dettagliato;

- c. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il soggetto concorrente dichiara:
 - 1. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D.Lgs.n.267/00, secondo cui: "1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale".
 - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, D.Lgs.n.267/00, secondo cui:
 - "2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza".
 - "3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso".
 - 3. di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di avere a carico sentenze di condanna definitive per reati contro la P.A.;
 - 4. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 del D.Lqs.n.267/00;
 - 5. il rispetto dei limiti di cui all'art.238, comma 1, D.Lgs.n.267/00 secondo cui ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
- d. Copia non autenticata di documento di identità personale.

DURATA DELL'INCARICO:

L'art. 1 bis, della L.R. 28 marzo 1995, n. 22 (Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale), aggiunto dall'art. 14, L.R. 08.02.2007, n. 2, al comma 2, dispone che: "I soggetti che, per qualsiasi causa, sono nominati ad integrazione dei collegi dei revisori dei conti o sindacali, od in sostituzione di uno o più componenti, scadono insieme agli altri membri del collegio già in carica".

Conseguenzialmente, i due soggetti che integreranno l'Organo di revisione economico-finanziaria di questo Comune, per il triennio 2008 – 2011, resteranno in carica fino al 03 giugno 2011.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

Gli interessati a ricoprire l'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Calatabiano, per il periodo sopra indicato, possono fare pervenire, a mano o per posta o per posta elettronica (specificando nell'oggetto "Domanda per la nomina a componente dell'Organo di revisione economico-finanziario" all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Calatabiano (protocollo_generale@calatabianopec.e-etna.it) esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al candidato da un gestore di P.E.C. (posta elettronica certificata)) perentoriamente entro e non oltre le ORE 12:00 DEL GIORNO 04 MARZO 2011, all'Ufficio Protocollo del Comune di Calatabiano, P.zza Vittorio Emanuele, 32, la domanda di cui sopra corredata dalla superiore documentazione.

Ai fini del rispetto del termine perentorio suddetto faranno fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo apposte sulla domanda a cura del citato Ufficio Protocollo.

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Saranno valutate solo le domande presentate in base al presente avviso e pervenute entro il termine perentorio di cui sopra.

AVVERTENZE:

La mancata o incompleta produzione della sopraindicata documentazione, salvo regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla elezione, senza ulteriori formalità.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

Il Responsabile del procedimento è il Rag. Rosalba Pennino - Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria del Comune di Calatabiano, al quale potranno essere richieste ulteriori informazioni e/o chiarimenti.

Il presente avviso è consultabile sul sito internet di questo Ente al seguente indirizzo: www.comune.calatabiano.ct.it e presso l'Albo Pretorio on line.

Calatabiano, 21 Febbraio 2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(rag. Pappalardo Giuseppe)

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(rag. Pennino Rosalba)